



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2026, proposto da

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

CNS Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas, non costituito in giudizio;
F.I.S.A. – Federazione Italiana Salvamento Acquatico, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna,
Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Societa' Nazionale di Salvamento, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Celani, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana Nuoto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2110/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.S.A. – Federazione Italiana Salvamento Acquatico e del Coni – Comitato Olimpico Nazionale e della Società Nazionale di Salvamento e della Federazione Italiana Nuoto;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Perla, Sabbini, Tranquilli, Celani e l'avvocato dello Stato Jacoangeli;

Considerato, quanto al *fumus boni iuris*, nei limiti della cognizione propria della presente fase, che le questioni dedotte dalle parti necessitano di un approfondimento nel merito, per la cui trattazione è stata fissata l'udienza pubblica del 15.10.2026;

Ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, appare prevalente l'interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di mantenere la *res adhuc integra*, stante il paventato rischio di effetti disarmonici sulla filiera formativa degli assistenti bagnanti, anche in considerazione

del fatto che sia SNS che FISA hanno ottenuto, in pendenza del giudizio di primo grado, dall'appellante Amministrazione, l'autorizzazione a tenere 'corsi di formazione al salvamento delle acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti', nell'ambito del quadro regolatorio recato dal D.M. n. 85 del 2024;

Rilevato che le spese della fase possono essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO